

**DECISIONE (UE) 2021/1486 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 7 settembre 2021 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi**

**(BCE/2021/42)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE<sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) svolge i propri compiti in conformità ai trattati e al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (2) In conformità all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, la decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea (BCE/2020/28)<sup>(3)</sup> stabilisce le regole generali di attuazione del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda la BCE. Specifica in particolare le norme relative alla nomina e al ruolo del responsabile della protezione dei dati (data protection officer, DPO) della BCE, tra cui le funzioni, i doveri e le competenze dello stesso.
- (3) Nell'assolvimento dei compiti ad essa conferiti, la BCE, e in particolare l'unità organizzativa interessata, agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati nella misura in cui essa determina, da sola o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
- (4) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento di compiti specifici, a fini di vigilanza e per garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
- (5) Nell'assolvimento di tali compiti specifici, la BCE tratta diverse categorie di informazioni che possono essere collegate a una persona fisica identificata o identificabile, quali i dati identificativi, i dati di contatto, i dati professionali, i dettagli finanziari o amministrativi, i dati ricevuti da fonti specifiche, i dati sulle comunicazioni elettroniche e i dati sul traffico elettronico, i casellari giudiziari, la descrizione degli interessi finanziari e non finanziari, i dettagli relativi ai rapporti di una persona o dei suoi parenti stretti con soggetti vigilati o membri dell'organo di amministrazione di soggetti vigilati e i dati relativi alla posizione per la quale una persona è stata nominata o può essere nominata. I dati personali potrebbero anche far parte di una valutazione che comprenda una valutazione effettuata: ai fini dell'autorizzazione di un ente creditizio, della revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio e di una procedura relativa ad una partecipazione qualificata; in relazione al diritto di stabilimento di un soggetto vigilato significativo; al fine di stabilire se i requisiti di professionalità e onorabilità sono soddisfatti; in relazione alle politiche retributive di un soggetto vigilato significativo e per quanto riguarda i crediti di tale soggetto concessi ai propri funzionari di alto livello e alle persone ad essi collegate; e in relazione ad accuse concernenti eventuali violazioni degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale e che abroga la decisione BCE/2007/1 (BCE/2020/28) (GU L 152 del 15.5.2020, pag. 13).

